

**DELIBERA N. 322/2022/CRL/UD del 08/09/2022**  
**M. L. Lxxx / FASTWEB**  
**(ISTANZA LAZIO/D/721/2018)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza della Sig.ra M. L. Lxxx di cui al prot. D3170 del 13/06/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Posizione dell’utente:**

L’utente – titolare del contratto Fastweb “JOY” (cod. cliente 8380814) – lamenta che sin dalla prima attivazione del servizio avvenuta con decorrenza di 18 aprile 2017 il

Gestore avesse modulato il periodo di fatturazione a 28 giorni, in violazione degli accordi contrattuali. Premesso quanto sopra richiedeva: Rimborso per il periodo di fatturazione a 28 giorni, risarcimento del danno.

## **2. Posizione dell'Operatore:**

L'operatore Fastweb ha depositato, nei termini indicati, la memoria nella quale, in sintesi, ha dichiarato quanto segue. In via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste, anche economiche, formulate nel formulario GU14 che non fossero coincidenti con quelle avanzate nell'istanza di conciliazione. Nel merito, evidenziava l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia veniva riscontrata nell'erogazione del servizio in favore dell'utente. Poste tali premesse, la Fastweb, confermando di aver correttamente applicato le condizioni contrattuali pattuite, evidenziava che l'utente veniva regolarmente informato della periodicità del periodo di fatturazione a 28 giorni già in sede di attivazione del servizio, con comunicazione che veniva registrata in sede di vocal order al minuto 4.40 (che deposita). Concludeva pertanto per la richiesta di rigetto integrale dell'istanza avversaria.

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'articolo 14 del Regolamento, ed è pertanto proponibile. In punto di rito, non merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dal Gestore in relazione alla inammissibilità di richieste avanzate dall'istante in sede di definizione non coincidenti con quelle oggetto del tentativo di conciliazione in quanto FASTWEB non ha specificato quali sono le singole richieste di cui chiede lo stralcio.

Nel merito, si osserva che non può ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di indennizzo/rimborso per il disservizio di "fatturazione a 28 giorni", in quanto genericamente posta, non quantificata, né adeguatamente supportata da idonea documentazione probatoria. Ed invero, l'utente nel caso in esame non specifica il periodo di vigenza contrattuale e l'arco temporale della fatturazione a 28 giorni, né deposita le relative fatture per le quali si richiede il rimborso, limitandosi ad indicare la data di avvenuta attivazione del servizio. Ad ogni buon conto, con l'intervento della Delibera AgCom 269/18/CONS, è stato stabilito che i clienti Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb che hanno avuto bollette a 28 giorni, hanno diritto ai rimborsi automatici per gli importi che hanno versato in più nel relativo periodo di fatturazione con i "giorni erosi". Per tali sopravvenuti motivi – attesa la risoluzione normativa della problematica – si deve definitivamente considerare cessata la materia del contendere tra le parti.

Solo per onere di completezza, si precisa che in ogni caso non sarebbe stato possibile accogliere la domanda di indennizzo che la parte istante erroneamente identifica come "risarcimento". Fermo quanto sopra, la doglianza dell'utente *de qua* non può ridondare in alcuna delle fattispecie ricomprese nell'ambito oggettivo della delibera 73/11/CONS; di conseguenza, non solo l'adito Corecom è incompetente ma, anche laddove volesse pronunciarsi sul caso in esame, non potrebbe liquidare alcunché non essendo le ipotesi

sopra descritte indennizzabili ai sensi della delibera citata, perché non ricomprese nel *numerus clausus* delle ipotesi ivi elencate, né tantomeno appare possibile assimilarle in via analogica ad alcuna di esse, come preteso dall'istante.

Tutto ciò premesso,

### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. Si dispone l'archiviazione dell'istanza avanzata dalla Sig.ra M. Lxxx nei confronti della società FASTWEB S.p.A. per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini

